



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE**

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 74 ss. CCI, iscritto al n. 339-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “*concordato minore*” di cui agli articoli 74 ss. del D.Lgs n.147 del 26/10/2022, ad istanza di:

nato a il
, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Salvatore D'Arrigo e Maria Trovato;

esaminata la relazione sull'esito delle votazioni redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore, dott. Alfio Pistorio;

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del giorno 11.11.2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta di concordato in continuità;

rilevato che il decreto di apertura e la relazione principale sono stati comunicati a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire dichiarazioni di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

rilevato che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva aggiornata pari ad euro 352.351,49, la proposta di concordato in continuità prevede, in sintesi, quanto segue:

- 1) Pagamento del 100% delle le spese prededucibili, ex art. 6 del D.Lgs. 14/2019;
- 2) pagamento al 43,50 % ai creditori privilegiati;
- 3) pagamento al 10% ai creditori chirografari;

con il versamento della somma complessiva di euro 136.577,27 nell'arco di 108 mesi (nove anni), secondo la tabella che segue:



	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
1)	OCC di Catania	prededuzione	5.806,26	0,00	100%	5.806,26
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	1.200,00	0,00	100%	1.200,00
3)	Avv. D'Arrigo (spese legali)	prededuzione	750,00	0,00	100%	750,00
	Avv. D'Arrigo (spese legali)	privilegiato	250,00	141,25	43,50%	108,75
4)	Agenzia Entrate-Riscossione	privilegiato	231.760,50	130.944,68	43,50%	100.815,82
5)	Agenzia delle Entrate	privilegiato	25.151,00	14.210,32	43,50%	10.940,69
6)	Comune di Catania	privilegiato	4.172,00	2.357,18	43,50%	1.814,82
7)	Municipia S.p.A.	privilegiato	3.813,08	2.154,39	43,50%	1.658,69
8)	Dipartimento Finanze ed Entrate Regione Sicilia	privilegiato	2.135,33	1.206,46	43,50%	928,87
9)	Inps	privilegiato	13.102,84	7.403,10	43,50%	5.699,74
10)	Comune di Milano	privilegiato	1.291,33	729,60	43,50%	561,73
11)	Camera di Commercio di Enna	chirografario	313,85	282,47	10%	31,39
12)	Leays Italia	chirografario	4.214,72	3.793,25	10%	421,47
13)	Credem (prestito Covid)	chirografario	17.837,83	16.054,05	10%	1.783,78
14)	Sorgenia	chirografario	740,30	666,27	10%	74,03
15)	A2A	chirografario	526,86	474,17	10%	52,69
16)	Synergy Key Srl	chirografario	1.196,00	1.076,40	10%	119,60
17)	Mc Fit	chirografario	155,87	140,28	10%	15,59
18)	Comune di Milano	chirografario	5.255,33	4.729,80	10%	525,53
19)	Agenzia Entrate-Riscossione	chirografario	32.678,39	29.410,55	10%	3.267,84
Totale			352.351,49	215.774,22		136.577,27

ritenuto che la proposta prevede il seguente piano di ammortamento:



	Creditore	Tipo debito	Totale da pagare a rate	Nr. Rate				
					da 1 a 12	da 13 a 60	da 61 a 84	da 85 a 108
1)	OCC di Catania	prededuzione	5.806,26	12	483,86			
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	1.200,00	108	11,11	11,11	11,11	11,11
3)	Avv. D'Arrigo (spese legali)	prededuzione	750,00	12	62,50			
	Avv. D'Arrigo (spese legali)	privilegiato	108,75	12	9,06			
4)	Agenzia Entrate-Riscossione	privilegiato	6.000,00	12	500,00			
			40.000,00	48		833,33		
			54.815,82	48			1142,00	1142,00
5)	Agenzia delle Entrate	privilegiato	1.000,00	12	83,33			
			9.940,69	48		207,10		
6)	Comune di Catania	privilegiato	1.814,82	60	30,25	30,25		
7)	Municipia S.p.A.	privilegiato	1.658,69	60	27,64	27,64		
8)	Dipartimento Finanze ed Entrate Regione Sicilia	privilegiato	928,87	60	15,48	15,48		
8)	Dipartimento Finanze ed Entrate Regione Sicilia	privilegiato	928,87	60	15,48	15,48		
9)	Inps	privilegiato	700,00	12	58,33			
			4.999,74	48		104,16		
10)	Comune di Milano	privilegiato	561,73	48		11,70		
11)	Camera di Commercio di Enna	chirografario	31,39	24			1,31	
12)	Leays Italia	chirografario	421,47	24			17,56	
13)	Credem (prestito Covid)	chirografario	1.783,78	48			37,16	37,16
14)	Sorgenia	chirografario	74,03	24			3,08	
15)	A2A	chirografario	52,69	24			2,20	
16)	Synergy Key Srl	chirografario	119,60	24			4,98	
17)	Mc Fit	chirografario	15,59	24			0,65	
18)	Comune di Milano	chirografario	525,53	24			21,90	
19)	Agenzia Entrate-Riscossione	chirografario	3.267,84	96		34,04	34,04	34,04
	Totale		136.577,27		1.281,57	1.274,82	1.275,99	1.224,31



rilevato che i detti pagamenti saranno effettuati con un accantonamento medio mensile di euro 1.265,00 circa, secondo le scadenze rappresentate dalla tabella che precede, compatibile con il reddito mensili di complessivi euro 2.811,00 e le esigenze di mantenimento quantificate dallo stesso ricorrente;

vista la relazione depositata in data 29.12.2025 dal professionista nominato dall'O.C.C, nella quale si afferma che non sono stati ammessi al voto i soli titolari di crediti in prededuzione ed i creditori integralmente soddisfatti;

rilevato che sono pervenute nei termini assegnati le seguenti dichiarazioni di voto sfavorevole:

Comune di Sirmione, in data 12.12.2025;

Mc Fit, in data 16.12.2025, senza muovere contestazioni specifiche.

Agenzia delle Entrate di Catania, in data 18.12.2025;

ritenuto che il voto sfavorevole del Comune di Sirmione è chiaramente riferito ad un soggetto diverso dal ricorrente (nato nel 1958 e residente in Germania, con codice fiscale è [redacted]) mentre l'istante risulta nato nel 1974 ed è titolare del codice fiscale [redacted] sicchè tale voto non è stato – correttamente – considerato come contrario dall'O.C.C.;

ritenuto che sono state sollevate osservazioni dal Comune di Milano limitate alla precisazione del credito (in realtà ammesso interamente al passivo) senza la formulazione di voto contrario e, analogamente, sono state sollevate osservazioni da parte dell'INPS a sede di Milano (che non ha espresso voto contrario) attinenti esclusivamente alla quantificazione del credito il quale tuttavia – come si evince dalla relazione sui consensi - *“...è stato inserito nella relazione per un ammontare di complessivi euro 73.538,89 (di cui euro 13.102,84 per contributi non ancora iscritti a ruolo, euro 35.412,72 per contributi iscritti a ruolo prov. di Milano, euro 1.935,37 per contributi iscritti a ruolo prov. di Catania ed euro 23.087,96 per contributi iscritti a ruolo prov. di Monza) a fronte di un debito (tardivamente comunicato) di euro 72.567,27”*;

ritenuto che gli altri aventi diritto al voto hanno dato il consenso alla proposta o esprimendo voto positivo o non esprimendo alcun voto nei termini assegnati;

ritenuto che il risultato della raccolta dei voti del ceto creditorio è il seguente: percentuale dei *“voti favorevoli”* pari al 43,13% e dei *“voti non favorevoli”*, pari al 56,87%, computata sul montante creditorio ammesso al voto di euro 344.595,23;

ritenuto – per converso - che, come analiticamente esposto nella relazione sui consensi, la maggioranza di legge per l'approvazione della proposta è stata conseguita in due delle tre classi previste;



ritenuto che l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato "...di non aderire alla proposta di concordato di [REDACTED], nei termini indicati nella relazione inviata dal Gestore, in ragione di tutte le motivazioni sopra esposte e della insufficiente percentuale di soddisfacimento del credito prospettata;

-In ogni caso e senza recesso da quanto sopra, si invita il Gestore ad aggiornare la relazione con le somme effettivamente dovute a questa Amministrazione per come sopra indicato, con conseguente modifica del piano proposto, sia sotto il profilo dell'ammontare complessivo di cui i ricorrenti sono debitori, sia della percentuale di soddisfacimento che rispetto all'ammontare del debito esistente;";

ritenuto che – con riguardo alla quantificazione del credito complessivo dell'Agenzia delle Entrate, oggetto di specifica osservazione in seno alla manifestazione di voto contrario - l'O.C.C. ha posto in evidenza che l'ammontare complessivo dei crediti riconosciuti è pari ad euro 195.821,27, di cui euro 170.670,27 iscritti a ruolo ed euro 25.151,00 non iscritti a ruolo e "...tale importo rispecchia quanto comunicato dalla stessa Agenzia delle Entrate in data 04/09/2024 (Cfr. allegato n. 59 alla relazione dell'OCC), in sede richiesta del credito vantato, e quanto comunicato da Agenzia Entrate Riscossione Catania e Milano rispettivamente in data 10/09/2024 e 03/12/2024 (Cfr. Allegato n.078 alla relazione dell'OCC)..." mentre in sede di espressione di voto del 18.12.2025, l'Agenzia delle Entrate ha quantificato il proprio credito in complessivi euro 185.862,95 (di cui euro 153.246,14 iscritti a ruolo ed euro 32.616,81 non iscritti a ruolo) sicchè l'importo considerato dalla proposta risulta superiore a quello prospettato dalla stessa creditrice;

ritenuto, inoltre, che le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate in ordine alle cause dell'indebitamento ed alla (in tesi carente) diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni vanno disattese tenuto conto che non è previsto il requisito soggettivo dell'assenza di dolo o colpa grave ma quello (ben distinto) dell'assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (che non ricorre né è stato prospettato nel caso a mano) e ciò va ricondotto alla specifica struttura dell'istituto concordatario nel quale (a differenza della ristrutturazione del debito del consumatore e della liquidazione controllata, in cui il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato esclusivamente al giudice) si prevede il voto dei creditori che costituisce un adeguato contrappeso dei più ampi requisiti di ammissibilità previsti per tale procedura;

rilevato che – quanto alla lamentata non convenienza della proposta che sostanzia il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate - è stata invocata l'applicazione della



disposizione di cui all'art. 80, comma 3, CCII, in base alla quale il concordato minore può essere omologato anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; ritenuto che – nella specie – il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate è certamente determinante ai fini del mancato raggiungimento della maggioranza di legge, tenuto conto dell'entità del credito vantato dalla stessa a fronte dei voti favorevoli del ceto creditorio: invero, secondo i conteggi sviluppati dall'O.C.C., il credito dell'Agenzia copre il 49,53 % per i ruoli trasmessi all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il 7,30% per gli importi non ancora iscritti a ruolo (cfr. tabella di pag. 10 della relazione sui consensi); rilevato che – sul punto, cfr. pagg. 9/10 della relazione sui consensi – il gestore della crisi ha posto in evidenza quanto segue:

<< Come già esplicito nella Relazione (Cfr. pag. 41), il valore di mercato del patrimonio dell'istante è pari complessivamente ad euro 106.735,83 (di cui euro 98.735,83 patrimonio immobiliare ed euro 8.000,00 per beni mobili registrati.

Nel caso di specie, considerato che alla categoria dei creditori "privilegiati", con la presente proposta è stata riconosciuta una percentuale di soddisfo del 43,5%, corrispondente complessivamente ad euro 121.967,37, il Concordato proposto rispetta le previsioni di cui all'art. 75 comma 2° del D. Lgs. 14/2019 secondo cui "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Organismi di Composizione della Crisi".

Ed invero, anche a voler considerare che i creditori privilegiati, ai sensi dell'art. 2776 c.c., godono di collocazione sussidiaria sugli immobili, qualora il privilegio sui beni mobili registrati risulti insufficiente (come nel caso di specie, considerato che ai beni mobili registrati è stato possibile attribuire un valore di mercato pari ad euro 8.000,00), è altrettanto vero che il valore di mercato delle quote degli immobili dell'istante ammonta a complessivi euro 98.735,83 (di cui euro 98.000,00 per l'abitazione principale ed euro 735,83 per la quote di



proprietà del 5,56% relative agli immobili di Regalbuto). Da tale valore, qualora si procedesse ad una liquidazione controllata andrebbero comunque detratti i costi di procedura (costo perizia di stima, compenso liquidatore etc.) pertanto sicuramente i creditori privilegiati otterrebbero un importo inferiore rispetto a quello proposto con il presente Concordato.

A ciò si aggiunga che in ogni caso, trattandosi di quota di proprietà, in assenza dell'acquisto della stessa da parte del comproprietario, risulterebbe particolarmente difficile la liquidazione della stessa e ancor di più la vendita al primo esperimento d'asta. Pertanto certamente i creditori privilegiati ricaverebbero un importo inferiore ad euro 121.967,37, offerto con la presente proposta.>>;

ritenuto che le suddette considerazioni appaiono condivisibili, tenuto conto che la cifra complessiva offerta dal proponente ai creditori privilegiati – come l'Agenzia delle Entrate – è pari ad euro 109.775,45, importo ben superiore al valore di stima dei beni immobili di proprietà (anche in quota) del proponente, pari ad euro 98.735,83 (di cui euro 98.000,00 per l'abitazione principale ed euro 735,83 per la quote di proprietà del 5,56% relative agli immobili di Regalbuto) quale attribuito in seno alla relazione particolareggiata dell'O.C.C., le cui componenti non sono state oggetto di contestazione alcuna da parte dei creditori né risultano smentite da contrari elementi di valutazione e tengono ragionevolmente conto della composizione del patrimonio immobiliare del ricorrente, in parte costituito dalla una minima frazione del diritto di proprietà su alcuni immobili;

ritenuto di conseguenza che - a parere del decidente - la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione in quanto la percentuale di soddisfazione risulterebbe certamente inferiore in caso di mancata omologazione del concordato (anche ipotizzando l'effettivo realizzo del valore di stima del patrimonio, al lordo di tutti i costi di procedura), dovendosi tenere conto dell'ordine dei privilegi e la preventiva soddisfazione delle spese in prededuzione nonché delle influenze del mercato sul valore dei beni stessi;

ritenuto infine che la disciplina del concordato minore prevede che la proposta prospetti il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori senza individuare alcuna percentuale minima;

ritenuto, in conclusione, che la proposta di concordato minore in continuità in esame deve considerarsi approvata dalla maggioranza dei creditori, in applicazione della disposizione di cui all'art. 80, comma 3, CCII – avendo



conseguito la percentuale del 43,13% di voti positivi da parte dei creditori ammessi al voto, cui va sommato il voto dell' Agenzia delle Entrate, pari al 56,83 % - conseguendo la percentuale di voti favorevoli del 99,05 - così come della maggioranza delle tre classi previste dalla proposta - sicchè, ricorrendo i presupposti di cui all' art. 79 CCI, può procedersi alla relativa omologa; rilevato che l' O.C.C. - secondo quanto disposto dell' art. 78 comma 2-bis CCI - procederà ai pagamenti in favore dei creditori secondo le scadenze previste dalla proposta;
visto l' art. 80 CCII,

**P. Q. M.
OMOLOGA**

il concordato minore proposto da C.F.

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed all' O.C.C. affinché quest' ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell' apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
la trascrizione della presente sentenza a cura dell' O.C.C., in presenza di beni immobili o mobili registrati;
che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
che l' O.C.C. vigili sull' esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
che l' O.C.C. riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell' esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale e provvederà, altresì, ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell' omologazione;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Si comunichi.

Catania, 17.2.2026

Il Giudice designato
dott. Roberto Cordio

